

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI:

**GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO L’ EDIFICIO EX-MENSA SANTA CHIARA DI
VIA SANTA CROCE N. 67, PER IL PERIODO 15 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027, CON
OPZIONE DI PROROGA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2028 - 14 LUGLIO 2029.**

Articolo 1

Oggetto e finalità del contratto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di gestione del nuovo Spazio giovani Ex mensa S. Chiara (d'ora in poi per brevità "Spazio giovani"), in via Santa Croce 67, 38122, Trento (TN).

Il servizio oggetto del presente appalto consiste più nello specifico nella gestione nel ruolo di **community manager** (attivatore e gestore di relazioni e reti finalizzate alla costruzione della proposta socio-culturale e aggregativa) dello Spazio giovani presso l'edificio denominato "Ex mensa Santa Chiara" come **spazio ibrido a forte connotazione culturale**, destinato ad un **target di giovani (indicativamente tra i 16 e i 30 anni)**, nel rispetto delle specifiche di servizio più puntualmente definite all'art. 2.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Le finalità generali che l'amministrazione comunale intende conseguire mediante il presente appalto sono declinate come segue:

- valorizzare le visioni, le prospettive e le attese relative alla destinazione di Ex Mensa, che sono emerse nel corso del percorso partecipato, che ha accompagnato le fasi di progettazione e realizzazione dei lavori, in cui giovani, ragazze/i e realtà del territorio si sono interrogate/i, assieme all'amministrazione comunale, su funzioni e possibili forme gestionali del nuovo spazio, anche a partire dalla conoscenza di casi di studio a livello nazionale. Quanto raccolto grazie al percorso partecipato "Nextn Ex Mensa" definisce lo Spazio giovani come uno spazio multifunzionale, dove divertirsi e crescere, dove ci siano arte e creatività, dove si possa studiare, ma anche rilassarsi, incontrare e intrecciare persone e realtà diverse. Dovrà essere uno spazio accogliente e aperto di condivisione, capace di stimolare la generazione di idee e progetti e di accompagnarne la realizzazione, dando visibilità a proposte, istanze, punti di vista delle/dei giovani. Lo Spazio giovani sarà destinato ad un target giovane, ma aperto a tutta la comunità attraverso logiche di dialogo intergenerazionale e interculturale;
- co-costruire una proposta progettuale ampia, diversificata, accessibile ed inclusiva, che sia luogo di libertà di pensiero ed espressione;
- valorizzare, all'interno dello Spazio giovani, la partecipazione giovanile quale elemento centrale attorno al quale deve svilupparsi la gestione dello spazio, non solo in termini di ascolto dei bisogni, delle istanze e dei desiderata, ma anche in termini di co-progettazione, supporto/facilitazione a progettualità che si sviluppano dal basso, nonché in termini di programmazione in via diretta di attività ed iniziative che rispondano ai bisogni di giovani e ragazze/i, in una visione globale, interculturale e intergenerazionale;
- sperimentare sul territorio forme innovative e sperimentali di gestione degli spazi, anche tenendo conto degli esiti, in termini di criticità, potenziale e ritorno sul territorio, che similari progettazioni hanno avuto in altri territori. A partire dagli anni 2000, nelle maggiori città italiane ed europee si sono infatti diffusi degli spazi multifunzionali caratterizzati da una dimensione di ibridazione e trasversalità nella proposta socio-culturale, nei modelli di governance (che spesso vedono pubblico e privato, profit e no profit, fianco a fianco), nella composizione dell'utenza, nella definizione del setting e delle strutture fisiche. Si tratta di spazi dalle identità composite e fluide, difficili da incasellare in categorie tradizionali come quelle di centri culturali, centri di aggregazione, teatri, luoghi di formazione, co-studying e

co-working, officine/laboratori di riparazione/autocostruzione, in quanto capaci di essere tutte queste cose ad un tempo, di trasformarsi e di adattarsi ai desideri del territorio in modo sperimentale e innovativo. Sono accessibili, aperti, accoglienti; delle piazze che facilitano socialità e partecipazione, sostenendo logiche di co-progettazione e coinvolgimento, empowerment delle comunità e coesione sociale, prestando attenzione e dando voce a cittadine/i e attori sociali che abitano lo stesso territorio. I soggetti gestori di questi spazi si organizzano in team di lavoro sperimentali caratterizzati da diversità e complementarità di profili e competenze e spesso svolgono il ruolo di community manager promuovendo la collaborazione con il territorio e tra diversi attori sociali;

- valorizzare le reti e le relazioni in ambito cittadino ed in particolare nel quadrante urbano in cui la progettualità si inserisce, tenuto conto anche della vocazione del limitrofo spazio di Ex-Lettere a polo innovazione, cultura e impresa.

Articolo 2

Descrizione del servizio

Il/la community manager dello Spazio giovani e dei servizi collegati di cui al presente capitolato speciale si occuperà di:

- garantire l'apertura dello spazio, presidiandone l'utilizzo, promuovendone la massima fruizione e accessibilità, anche libera ed individuale e favorendo la co-costruzione di un contesto di relazione e scambio, anche con proposte dirette che si integrino con la progettazione che emerge dal territorio;
- coordinare la programmazione delle iniziative e dell'offerta socio-culturale ed aggregativa dello Spazio giovani, specificamente e prioritariamente destinata al target giovani, favorendo l'emersione di idee e attività da parte di persone e realtà del territorio, sostenendo la definizione di progetti, il reperimento di finanziamenti, la promozione delle iniziative ed organizzando attività e proposte in via diretta;
- facilitare la collaborazione con e tra persone e realtà partner, anche attraverso strumenti tipici dell'amministrazione condivisa e della cura dei beni comuni, definendo modalità partecipative di governance dello spazio;
- curare la comunicazione dello Spazio giovani e della sua programmazione;

L'accesso allo spazio dovrà essere garantito in condizioni di piena eguaglianza a tutte le fruitrici ed i fruitori interessati, senza alcuna discriminazione operata in base ad opinioni politiche, filosofiche, religiose, nè legate ad origine etnica, di genere o di orientamento sessuale, allo scopo di favorire un accesso libero e privo di qualsivoglia eventuale condizionamento ideologico pregiudiziale, nell'ottica della promozione di un ambiente di confronto pienamente ed effettivamente libero, inclusivo e rispettoso.

In relazione alla totalità di competenze affidate - e con particolare riferimento alla cura della comunicazione e della programmazione socio-culturale - il soggetto gestore adotta modalità di gestione improntate a principi di progettazione strategica, dedicando specifica attenzione alle attività di verifica e validazione delle azioni in itinere, con un approccio orientato ai bisogni dell'utenza e all'efficacia del servizio, con conseguente eventuale tempestiva ridefinizione delle azioni, in risposta all'esito dei monitoraggi.

In particolare l'attività del soggetto gestore può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

I. Segreteria e gestione degli spazi:

- gestione diretta dello spazio, garantendo accesso gratuito e libero, con presidio, al target (giovani indicativamente di età compresa tra i 16 e 30 anni) negli orari ordinari di apertura, che dovranno essere pari ad un minimo di 30 ore settimanali organizzate nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - organizzazione e gestione degli spazi in chiave inclusiva e orientata al rispetto di criteri di sostenibilità ambientale;
 - apertura dello Spazio giovani dal lunedì al sabato, su fasce almeno pomeridiane e serali. Si chiede di assicurare un minimo di 5 ore giornaliere all'interno della fascia oraria 15.00 -22.00;
 - definizione di modalità di fruizione dello spazio che tengano conto dell'esigenza di assicurare sempre la possibilità di libero accesso individuale al medesimo negli orari di apertura, anche in ipotesi di compresenza - nel medesimo orario - di attività strutturate o per gruppi. A tal fine è possibile organizzare gli spazi fisici in modo da rispondere a diverse funzioni contemporaneamente, ospitando, a titolo di esempio, spazio studio, spazio di aggregazione libera, spazio collaborativo, spazio per riunioni o laboratori, spazio per il consumo del pasto etc..;
 - presidio dello spazio negli orari di apertura, accompagnandone la fruizione da parte del target di riferimento con una funzione di accoglienza, facilitazione, mediazione e attivazione delle relazioni;
 - verifica dell'affollamento degli spazi, nel rispetto dei limiti derivanti dallo svolgimento delle singole attività e predisposizione di adeguati sistemi di verifica e reportistica;

In relazione a quanto sopra indicato, si specifica che ai fini del conteggio delle ore di gestione diretta dello spazio non sono considerate le ore di apertura conseguenti alla messa a disposizione, gratuita o a pagamento, dello spazio in favore di soggetti terzi per attività non rientranti nella programmazione condivisa dello Spazio giovani (es: feste/attività promosse da organizzatori privati; prenotazioni dello spazio da parte di associazioni del territorio per riunioni o iniziative destinate ai propri associati). È per contro possibile che lo Spazio giovani, negli orari di gestione diretta dello spazio ospiti progettualità proposte dal territorio che lo Spazio giovani sostiene nell'ambito della propria mission di aggregatore, a condizione che l'organizzazione delle medesime non sia incompatibile con la contemporanea libera fruizione, anche individuale, dello spazio.

- disponibilità all'integrazione - nei tempi, nei limiti e con le condizioni che saranno successivamente condivise con la committenza - dello sportello Civico13 all'interno dello spazio di ex-mensa, in termini di condivisione di una porzione della sala. L'attuazione della previsione è subordinata e condizionata alla valutazione di fattibilità ed opportunità dello spostamento, parziale o totale, da parte della committenza di intesa con l'Amministrazione provinciale;

- organizzazione e gestione delle modalità di utilizzo degli spazi, anche in autonomia al di fuori degli ordinari orari di apertura, mediante messa a disposizione a singoli, gruppi ed organizzazioni, assicurando un'effettiva funzione di accompagnamento ed individuando procedure idonee ad assicurare la corretta gestione e riconsegna degli spazi. La messa a disposizione degli spazi per attività terze deve essere integrata nell'ambito della complessiva programmazione dello Spazio giovani, nell'ottica di assicurare priorità di utilizzo in favore di progettazioni e proposte co-progettate, sviluppate o comunque da questo sostenute nell'ambito della propria mission, e in particolare di quelle proposte e gestite da giovani;
- gestione delle attrezzature in dotazione e messa a disposizione delle stesse a terzi per l'utilizzo all'interno dello spazio e/o negli spazi esterni adiacenti;
- acquisizione di ogni eventuale autorizzazione necessaria alla realizzazione, nell'ambito degli spazi dati in gestione, delle iniziative dirette, co-progettate o sostenute, assicurando il puntuale rispetto di ogni vincolo e prescrizione conseguente. Compete in particolare al soggetto gestore, coerentemente con la proposta che sarà formulata in sede di gara, l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione permanente allo svolgimento di attività di intrattenimento e pubblico spettacolo all'interno dello spazio ed ogni diversa o connessa autorizzazione, che si rende necessaria in ragione degli utilizzi programmati, manlevando l'amministrazione da ogni responsabilità in merito. In ipotesi di messa a disposizione dello spazio, gratuita o a pagamento, per attività di soggetti terzi, il gestore dello Spazio giovani assicura puntuale informazione all'organizzatore rispetto ai vincoli e condizioni di utilizzo della struttura, manlevando l'amministrazione da ogni responsabilità in merito alle attività che vengono programmate;
- supportare singoli e gruppi informali di giovani nell'accesso alla progettazione sul Piano Giovani di Zona di Trento, assumendosi il ruolo di soggetto proponente e referente amministrativo per le loro idee progettuali e/o coinvolgendo associazioni e realtà terze per costruire una rete di partner, cui i progettisti possono riferirsi per attuare e realizzare i propri progetti. In relazione al supporto direttamente assicurato dall'appaltatore, si precisa che - nell'ambito del finanziamento a valere sul Piano Giovani di Zona - potranno essere riconosciute unicamente le spese vive e dirette necessarie per l'attuazione del progetto (es: acquisti di beni di consumo, noleggi, SIAE, spese tecniche, spese di safety and security, etc.); in nessun caso potranno essere imputate spese indirette quali canone forfettario di messa a disposizione dello spazio, ore di lavoro del personale dipendente etc.. L'appaltatore, nell'ambito delle ordinarie attribuzioni di cui al presente capitolato, garantisce il proprio sostegno per un numero stimato di cinque progetti su ciascuna annualità, assicurando comunque a tal fine un numero stimato di utilizzi liberi e gratuiti dello spazio pari a quindici;

II. Programmazione delle iniziative culturali e aggregative dello Spazio giovani:

Lo Spazio giovani coordina, nell'ambito di una programmazione unitaria, le iniziative culturali ed aggregative da realizzare presso lo Spazio giovani e relativi spazi limitrofi:

- a. accogliendo proposte e iniziative ideate da giovani, gruppi informali, associazioni ed attori del territorio, di cui co-progetti o comunque supporti - anche solo mediante la

messa a disposizione dello spazio a titolo gratuito - la realizzazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, in coerenza con le finalità di cui al presente appalto. Rientra in tale previsione anche il supporto assicurato ai progettisti nell'ambito dei Piani Giovani di Zona;

- b. organizzando attività, iniziative ed eventi in via diretta, in coerenza con le finalità di cui al presente appalto, anche in una dimensione di collegamento con le progettazioni che si svilupperanno nell'ambito del limitrofo compendio di Ex-Lettere. Le attività devono essere rivolte al target di riferimento dello spazio, pur senza essere escludenti rispetto alla popolazione in generale. Nel rispetto dei limiti di cui al presente capitolato (cfr. in particolare punto V del presente articolo) è possibile prevedere che una porzione limitata di tali attività sia proposta a pagamento;
- c. assicurando massima trasparenza rispetto alle procedure e condizioni per la messa a disposizione della struttura per iniziative private o comunque per attività di soggetti terzi, non rientranti nelle priorità e nella mission dello spazio giovani, quale forma di ricerca di entrate concorrenti e/o di valorizzazione dello spazio in un'ottica di comunità e riqualificazione urbana (es: utilizzi a pagamento a tariffe di mercato; messa a disposizione dello spazio tariffa gratuita o calmierata per attività di interesse sociale o comunitario, autogestione di spazi studio etc..). La messa a disposizione degli spazi per iniziative private terze non può in ogni caso risultare limitante o ostativa alla gestione e valorizzazione dello Spazio giovani, dovendo comunque svolgersi al di fuori degli ordinari orari di apertura del medesimo. La messa a disposizione dello spazi per attività di soggetti terzi deve restare residuale e marginale rispetto alle iniziative di cui ai punti a) e b). Il gestore garantisce in ogni caso condizioni di piena eguaglianza e di non discriminazione nell'accesso, in un'ottica di massima inclusione;
- d. assicurando al Comune di Trento l'utilizzo gratuito degli spazi al massimo 60 ore all'anno, per iniziative dirette del Comune o di terzi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale da effettuarsi entro almeno 15 giorni dalla data di utilizzo e compatibilmente con la programmazione culturale già definita e condivisa.

Le attività dello Spazio giovani devono essere tese ad esprimere e promuovere la socializzazione e l'aggregazione, la crescita culturale, l'impegno civico e l'esercizio della cittadinanza attiva, l'informazione e la sensibilizzazione su opportunità, temi di attualità e stili di vita sani, la scoperta di attitudini e lo sviluppo personale e professionale, l'autonomia e l'assunzione di responsabilità da parte dei/le giovani. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto gestore co-organizza, facilita, ospita presso lo Spazio giovani percorsi formativi, laboratori, incontri pubblici, conferenze, spettacoli e performance, esposizioni artistiche, riunioni e incontri ideativi/organizzativi. I medesimi possono svolgersi anche durante le ordinarie ore di apertura dello Spazio giovani, purché nel rispetto dei vincoli di cui al punto precedente.

Nella definizione della programmazione, il gestore dovrà curare un'equilibrata distribuzione di diverse iniziative - per tipologia, contenuti e target - nell'arco dell'anno. Al fine di assicurare effettiva vitalità allo spazio si chiede che la programmazione di cui alle lettere a) e b) abbia cadenza e periodicità almeno settimanale con un minimo di 50 eventi/iniziativa/attività annue (per le attività con più appuntamenti, si conteggiano le singole date).

Le iniziative proposte dovranno tendere all'apertura, all'accessibilità e alla massima partecipazione, in coerenza con la visione di un luogo in cui relazionarsi liberamente e sperimentare assieme.

La programmazione semestrale di massima delle attività dovrà essere condivisa con l'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento, contestualmente al report semestrale delle attività svolte entro il 15 luglio, e al report annuale entro il 15 gennaio di ogni anno. La programmazione di dettaglio sarà definita in occasione degli incontri di coordinamento, programmazione e monitoraggio mensili, anche al fine di evitare eventuali sovrapposizioni e integrare la proposta dello Spazio giovani con la programmazione cittadina. Nella programmazione devono essere dettagliate le iniziative, suddivise per tipologia come al primo comma del presente punto.

È onere del Gestore acquisire le eventuali licenze e/o autorizzazioni previste dalla normativa (di Pubblica Sicurezza, inquinamento acustico, SIAE e similari) a seconda della tipologia delle iniziative realizzate (per esempio licenze di pubblica sicurezza per spettacoli, concerti, ecc.). Inoltre, il gestore è pienamente responsabile degli aspetti legati alla sicurezza nell'organizzazione delle suddette iniziative, oltre che in tutte le restanti attività (anche in merito all'adeguata formazione del personale ivi impiegato).

Le iniziative potranno essere realizzate all'interno degli spazi in concessione o negli spazi pertinenziali esterni. Anche il Giardino Aleksandr Isaevič Solženicyn (ex Santa Chiara), nonché la "piazzetta" compresa tra lo stabile di Ex Lettere, il Palabocchi e l'edificio di Ex Mensa potranno ospitare iniziative coordinate e accompagnate dallo Spazio giovani, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, tra cui in particolare quelle per l'occupazione di suolo pubblico e per pubblico spettacolo. Le iniziative che sono direttamente organizzate o co-organizzate dallo Spazio giovani in attuazione del presente appalto ed aperte liberamente alla cittadinanza sono esenti dal pagamento del Canone di occupazione ai sensi dell'art. 52 comma 1 lettera p) del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

A tal fine il soggetto gestore si impegna ad esplicitare, nell'ambito della programmazione semestrale di cui sopra ed eventualmente degli incontri di coordinamento e monitoraggio mensili, le iniziative da realizzare su suolo pubblico al fine di consentire all'amministrazione comunale la valutazione:

- della rispondenza ai requisiti del bando e del conseguente carattere istituzionale delle medesime;
- della compatibilità delle iniziative proposte con la programmazione del parco, tenuto conto della necessità di contemperare una funzione di vivacizzazione, presidio e fruizione del parco con il rispetto della quiete pubblica.

III. Cura delle collaborazioni e governance:

Lo Spazio giovani si pone come attivatore di reti e processi per la progettazione partecipata delle attività da accogliere negli spazi di Ex Mensa.

Il Gestore pertanto progetta, promuove e gestisce, in stretta collaborazione con l'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento, una rete di relazioni con i soggetti pubblici e

privati, formali e informali del territorio al fine di promuovere sinergie, confluente e partnership per la realizzazione di attività. Nella rete di relazioni il Gestore dovrà occuparsi con particolare attenzione delle realtà giovanili del territorio e delle organizzazioni ed enti che abitano gli immediati dintorni dello Spazio giovani e per le quali il Giardino Aleksandr Isaevič Solženicyn - ex Santa Chiara e la "piazzetta" compresa tra lo stabile di Ex Lettere, il Palabocchi e l'edificio di Ex Mensa costituiscono tessuto connettivo. Particolare attenzione dovrà inoltre essere riservata, in relazione alla progettazione delle funzioni e delle attività dello spazio giovani, all'intersezione con gli altri spazi cittadini rivolti a giovani e ragazzi/e (tra cui in particolare gli spazi gestiti o comunque sostenuti dall'ufficio politiche giovanili: Civico13, Centro Musica, Bookique, CT olmi, Spazio PierA, Harpolab), nonché con la biblioteca comunale, nell'ottica di valorizzare le attività, creare progettazioni congiunte, ibridare e promuovere la fruizione integrata delle strutture.

Attraverso il supporto nella fase ideativa, nella ricerca di fondi e nella realizzazione delle iniziative lo Spazio giovani sostiene inoltre la progettazione dal basso che, oltre a coinvolgere come co-autori gli stessi attori destinatari delle attività, mira all'empowerment, allo sviluppo di competenze e autonomie da parte dei giovani e favorisce la costruzione di senso di appartenenza e di comunità.

Nell'ambito della propria organizzazione interna, il soggetto gestore - pur mantenendo un ruolo di regia e coordinamento della totalità degli utilizzi - deve individuare stabili strumenti di ascolto del proprio target di riferimento e governance condivisa dello spazio, ad esempio prevedendo young-board o gruppi di gestione allargati, ai quali deve essere chiamato a partecipare almeno un rappresentante del Servizio cultura, turismo e politiche giovanili. Tali strumenti partecipativi, che devono essere declinati in sede di offerta tecnica, non si sostituiscono alle normali modalità di rendicontazione e verifica dell'attività svolta da parte del competente Servizio cultura, turismo e politiche giovanili.

E' consentita ed incoraggiata, nel corso del periodo di validità contrattuale, una evoluzione della rete di partner che preveda un ampliamento della stessa in funzione di potenziamento del servizio. Al contrario, eventuali defezioni o ridimensionamenti della rete rispetto a quanto previsto nell'offerta tecnica dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione comunale e, se richiesto dalla medesima, sanati con sostituzioni ritenute idonee, pena l'applicazione di penali o della risoluzione.

IV. Comunicazione:

Il Gestore cura l'informazione e la promozione dello Spazio giovani, valorizzando i servizi, le opportunità e le attività che lo stesso ospita, compresa la programmazione culturale e aggregativa integrata di cui ai punti II a) e II b), attraverso una presenza riconoscibile ed efficace:

- virtuale sul web e in particolare sui social network. Ai fini di un'efficace comunicazione, si chiede l'attivazione di canali social e di pagine web tematiche (da inserire direttamente all'interno del sito trentogiovani ovvero da creare come sito internet a se stante, integrato in trentogiovani mediante link esterno, secondo una strategia comunicativa che sarà definita unitamente al soggetto gestore contestualmente all'avvio del servizio, tenuto conto di quanto da questi proposto in

sede di offerta tecnica), il cui dominio deve essere registrato a nome dell'amministrazione comunale - che ne detiene la piena proprietà, con ogni diritto connesso e conseguente - al fine di darvi continuità per le gestioni successive. La comunicazione web e social deve essere gestita con continuità e deve abbracciare a 360° le funzioni dello spazio;

- sui media locali;
- fisica in città, anche attraverso segnaletica e materiale cartaceo (es: flyer, locandine, manifesti).

La comunicazione deve essere gestita in stretta collaborazione con l'Ufficio Politiche giovanili al fine di favorire la visibilità attraverso i canali del Comune di Trento (es. Trentogiovani, sito istituzionale del Comune, social network, comunicati stampa, conferenze stampa, etc.) e gli ulteriori canali informativi, che congiuntamente si riterrà di attivare in relazione ai singoli contenuti comunicativi (es: sportello Civico13).

Al fine di promuovere in maniera unitaria e riconoscibile lo spazio, contribuendone alla caratterizzazione identitaria, il soggetto gestore provvede - nell'ambito delle attribuzioni del presente capitolato - alla definizione del nome e del logo identificativo dello Spazio giovani, anche prendendo atto di quanto emerso dal percorso partecipativo NexTN-Ex Mensa.

Il nome ed il relativo logo devono essere sviluppati entro il termine di mesi 6 dall'avvio del contratto e devono ricomprendere all'interno del payoff la dicitura "spazio giovani", per individuare chiaramente la funzione dello spazio. Il nome e il logo devono essere altresì preventivamente condivisi con l'amministrazione comunale, che ne deve dare esplicito assenso.

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la proprietà del nome e del logo dello Spazio giovani ed annessi tratti grafici/illustrativi, nonché la proprietà del sito e dei canali social, è acquisita a titolo originario direttamente in capo al Comune di Trento in qualità di committente, che ne dispone pienamente e liberamente, con facoltà di richiedere la registrazione del marchio ed eventualmente cederne la titolarità a terzi, senza che alcuna pretesa o limite di sorta possano essere sollevati dal gestore. Il gestore si impegna a tal fine a consegnare al Comune i file esecutivi ed ogni annessa documentazione e strumentazione di supporto (es: font, palette grafica, linee guida etc). È fatto espresso divieto al gestore di impiegare nome e logo dello Spazio giovani per identificare altre strutture o altre progettazioni diverse da quelle che si sviluppano in attuazione del presente appalto, tanto in costanza di vigenza di contratto quanto a valle della sua cessazione.

Il gestore manleva il Comune, in relazione alle attività di sviluppo, ideazione e progettazione del nome e del logo, da ogni responsabilità e onere che dovesse derivare da eventuali contestazioni inerenti possibili diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Comune si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.

Ai fini della gestione della comunicazione dello Spazio giovani, il soggetto gestore rispetta le seguenti indicazioni:

- con riferimento alle attività direttamente promosse, il gestore assicura l'inserimento all'interno di tutto il materiale cartaceo, social e web dal medesimo prodotto del logo dello spazio, unitamente al logo del Comune di Trento e di Trentogiovani. I loghi del Comune di Trento e di Trentogiovani devono essere inseriti in calce al materiale;
- con riferimento alle attività di soggetti terzi, co-organizzate o comunque sostenute dallo Spazio giovani ai sensi del punto II a), il soggetto gestore si assume l'onere di coordinare e supervisionare le attività di comunicazione, in modo da assicurare l'impiego del logo dello spazio, del Comune di Trento e di Trentogiovani - con la dicitura "con il sostegno di:" - all'interno della totalità del materiale cartaceo, social e web prodotto dai partner;
- con riferimento all'attività di messa a disposizione dello spazio per attività terze non direttamente afferenti alla programmazione dello spazio, non si prevede l'uso del logo dello Spazio giovani. È per contro consentito l'impiego, all'interno del materiale comunicativo elaborato dai privati del solo nome dello spazio, con indicazione dei relativi riferimenti spaziali (es: indirizzo e punto di accesso) in quanto necessari e strumentali a consentire lo svolgimento delle iniziative (es: presso Spazio giovani, sito in ...).

V. Reperimento di fonti di entrata autonome:

Il Gestore dovrà reperire autonomamente fonti di entrata ulteriori rispetto al finanziamento corrisposto dall'Amministrazione ai sensi del presente contratto, tra le quali possono figurare, a titolo non esaustivo, i seguenti canali di finanziamento:

- organizzazione o co-organizzazione - al di fuori degli orari ordinari di apertura dallo Spazio giovani e nel limite di n. 20 eventi per ciascun anno - di eventi, iniziative ricreative, aggregative, culturali a pagamento con quote di partecipazione calmierate rispetto ai valori di mercato (es: con biglietto di ingresso, lotterie, attività di somministrazione e vendita e similari), rivolti al target di riferimento dello Spazio giovani, pur non escludenti rispetto alla cittadinanza. Tale attività deve essere residuale rispetto alla programmazione complessiva dello Spazio giovani e pienamente integrata nell'offerta, esplicitando obiettivi e coerenza con desiderata e bisogni rilevati sul territorio; non può porsi in concorrenza con quella del bar attiguo e deve svolgersi nel rispetto delle vigenti normative. In sede di definizione della programmazione annuale e semestrale è data facoltà all'amministrazione di concedere l'incremento del numero di eventi a pagamento, a condizione che il soggetto gestore proponga e dimostri il reinvestimento delle maggiori entrate nell'ampliamento qualitativo o quantitativo dell'offerta liberamente fruibile al pubblico;
- messa a disposizione a pagamento, nel rispetto delle fasce tariffarie proposte in sede di gara nel rispetto dei vincoli di cui al presente appalto, degli spazi per iniziative autonomamente organizzate da terzi, anche con attività di somministrazione/vendita e/o con biglietto di ingresso, purché la programmazione delle medesime non interessi gli orari ordinari di apertura dello Spazio giovani, sia compatibile con le attività direttamente organizzate o co-organizzate dallo Spazio giovani (cfr. punto 2 lett. a-b), anche ai sensi del punto precedente e assuma valenza residuale e marginale rispetto alla destinazione dello spazio. La programmazione degli utilizzi di terzi a pagamento

deve essere condivisa con l'amministrazione comunale nell'ambito dei report semestrali di attività;

- reperimento, in via autonoma, di sponsorizzazioni finalizzate a fornire fonti di entrata ulteriori, da destinare alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento delle attività di cui all'appalto. È necessario che non si tratti di sponsorizzazioni che possano risultare in contrasto con l'immagine, il decoro o il prestigio dell'Amministrazione comunale, o che veicolino messaggi apertamente contrastanti con le finalità istituzionali o l'interesse pubblico;
- reperimento di eventuali ulteriori contribuzioni da parte di enti pubblici o privati. Il Gestore, a tal proposito, deve impegnarsi ad informarsi in merito ai bandi locali, nazionali ed europei utili a tale scopo e, laddove possibile, a partecipare per l'ottenimento di tali finanziamenti. È necessario che il gestore indichi puntualmente, nella relazione consuntiva annuale, i finanziamenti ottenuti nel corso della gestione. In relazione all'eventuale partecipazione da parte del Gestore a bandi nazionali ed europei per lo sviluppo, all'interno dello Spazio giovani, di iniziative innovative coerenti con il presente bando ed evolutive rispetto al medesimo, il Comune si riserva la facoltà di assumere il ruolo di partner progettuale, prevedendo - in sede di modifica del presente contratto - eventuali fondi aggiuntivi in favore del Gestore a concorrente finanziamento della quota di oneri eventualmente non coperta dai fondi nazionali o europei e dalle ulteriori fonti di entrata dal medesimo previste, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con la corretta e puntuale gestione delle progettazioni per cui il finanziamento viene erogato.

Le informazioni relative alle tipologie e il numero massimo di eventi/iniziativa/attività che si intende realizzare ai sensi di questo articolo devono essere esplicitate dal gestore nella propria offerta tecnica, al fine di garantire un opportuno contenimento rispetto ai servizi ad erogazione gratuita, da considerarsi prevalenti. L'evoluzione successiva della programmazione deve essere condivisa con l'Amministrazione comunale e da questa autorizzata nell'ambito dei report mensili e semestrali di attività. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di dare indicazioni vincolanti in merito, contemperando discrezionalmente la necessaria esigenza di prevalenza dei servizi gratuiti e/o ulteriori ragioni di pubblico interesse con l'opposta esigenza di consentire il raggiungimento del complessivo equilibrio economico tendenziale di cui al PEF di gara.

VI. Arredi, manutenzione e pulizie:

- presa in consegna degli spazi e delle attrezzature, concesse gratuitamente in uso da parte dell'Amministrazione comunale nell'ambito del presente contratto e diligente custodia dei medesimi. Resta in capo al gestore la riparazione degli arredi forniti dall'Amministrazione conseguente a rottura o danneggiamento o la sostituzione dei medesimi in caso di impossibilità di riparazione;
- messa a disposizione, a spese e cura del gestore, di arredi e/o attrezzature aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'Amministrazione, al fine di migliorare il servizio e caratterizzare, anche esteticamente, la struttura. Tali arredi e/o attrezzature aggiuntivi resteranno di proprietà del Gestore. Al termine della gestione è eventuale facoltà delle parti concordare la cessione a titolo gratuito dei medesimi in favore

dell'amministrazione qualora interamente già ammortizzati da parte del gestore, in quanto dai medesimi congiuntamente ritenuto funzionale ai reciproci interessi ed intendimenti;

- riordino degli spazi e degli arredi al termine degli utilizzi; pulizia ordinaria e straordinaria dei locali dati in concessione e degli spazi esterni di accesso alla struttura, compreso l'eventuale sgombero neve. Il servizio di pulizia degli spazi deve essere convenientemente gestito dal soggetto gestore in relazione alle diverse e maggiori esigenze che dovessero eventualmente conseguire alla programmazione posta in atto, al fine di garantire l'effettiva fruibilità degli spazi in condizioni di pulizia, ordine e corretta manutenzione;
- manutenzione ordinaria dei locali dati in concessione e dell'attrezzatura consegnata, compresi gli interventi di riparazione e sostituzione di componenti dell'attrezzatura;
- comunicazione tempestiva all'Amministrazione di eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione di elementi strutturali o arredi di sua proprietà (in tempi utili ad assicurare un aggravio dello stato di deterioramento o del problema, compatibilmente con le possibilità del caso concreto);
- collaborazione con l'Amministrazione per la segnalazione e/o individuazione in comune di eventuali problematiche strutturali sulle quali risulti opportuno intervenire per non determinare problemi maggiori in futuro;

VII. Organico, personale impiegato e volontari

L'appaltatore deve assicurare la gestione dello Spazio giovani con proprio personale, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la composizione dell'organico deve essere adeguata alle attività dedotte in contratto sia per qualifica, formazione ed esperienza professionale, che per estensione dell'orario lavorativo delle diverse figure professionali coinvolte. In sede di elaborazione del PEF previsionale, l'amministrazione ha definito 1,8 FTE le unità minime necessarie a consentire il presidio e la gestione dello spazio, oltre ad una funzione di coordinamento per un minimo di 20 ore settimanali. La composizione dell'organico in termini di qualifiche, profili orari ed inquadramento contrattuale deve essere esplicitata in sede di partecipazione alla gara, tenendo conto delle indicazioni previsionali di massima risultanti dal prospetto inerente il costo della manodopera allegato RDO e di cui al presente articolo. Ogni eventuale successiva modifica sostanziale della composizione dell'organico deve essere motivata ed espressamente approvata dalla committenza;
- il personale impiegato presso lo Spazio giovani deve garantire una specifica preparazione professionale, motivazioni e capacità relazionali che consentano di interagire efficacemente con il target e con le reti necessarie all'attuazione degli obiettivi e delle finalità dello Spazio giovani;
- il coordinamento complessivo del progetto deve essere assicurato per mezzo di un/a responsabile che deve garantire la presenza allo Spazio giovani per almeno 20 ore settimanali;
- sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti, professionisti e soggetti culturali per la realizzazione di specifici eventi o progetti;

L'appaltatore, avvalendosi del coordinamento dell'ufficio politiche giovanili, è tenuto a prevedere, in relazione allo svolgimento delle attività dedotte in capitolato, il coinvolgimento di volontari e/o l'attivazione di tirocini, servizio civile universale o provinciale, progetti di alternanza scuola-lavoro, quale occasione di crescita, impegno civico e valorizzazione delle competenze, assicurando adeguata funzione di supporto, coordinamento e formazione.

Nell'ambito delle reti con attori del territorio, si può prevedere ed esplicitare nel progetto di gestione il contributo a titolo gratuito, in termini di tempo lavoro e messa a disposizione di competenze, da parte di volontari/e e/o professionisti/e di soggetti partner.

Il personale impiegato nel servizio ai sensi dei due commi precedenti non può sostituire il community manager, né il restante personale essenziale ai fini dello svolgimento delle attività essenziali del contratto in base all'offerta tecnica.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. È a carico dell'appaltatore l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività dirette e per eventuali servizi aggiuntivi.

VIII. Diritto di autore

Le opere d'ingegno messe in essere dal gestore attraverso l'utilizzo, anche parziale, dei fondi stanziati dall'amministrazione comunale per la gestione dello Spazio giovani restano di proprietà della stessa.

Articolo 3

Struttura e arredi

Gli spazi che ospiteranno lo Spazio giovani, in via Santa Croce 67 a Trento, sono di proprietà del Comune di Trento, che in un'ottica di valorizzazione dei giovani quale parte essenziale della comunità cittadina, di sviluppo del territorio e di sinergia fra città, scuole, università, istituzioni culturali e terzo settore, li ha resi disponibili per l'offerta del servizio di cui al presente appalto.

L'edificio, che nella sua parte storica accoglieva l'ospedale S. Chiara di Trento e in particolare il Lazzaretto, è stato riprogettato nel 1984 dagli architetti Cecchetto e Ferrari con un riconoscibile ampliamento verso il parco per realizzare una mensa universitaria, aperta nel 1989.

Sarà possibile richiedere un sopralluogo presso la struttura secondo le condizioni fissate dalla Rdo.

Gli spazi ospitano:

- 1 ufficio di 16,46 m²;
- un grande spazio aperto di 412 m² (al netto di tre patii aperti di 7,48 m² ciascuno) suddivisibile in due sale, rispettivamente di 197,7 e di 214,3 m², mediante una parete mobile;
- servizi igienici di 10 e 11 m² ciascuno.

Per effetto della stipula del contratto di appalto, la porzione di immobile adibita allo svolgimento del servizio, descritta nelle planimetrie di cui all'Allegato A viene affidata in concessione d'uso gratuita all'appaltatore, ai fini della gestione del servizio.

Sono previste prese elettriche e punti dati lungo i muri, nonché delle botole a pavimento.

L'amministrazione comunale metterà a disposizione del Gestore i beni mobili essenziali allo svolgimento delle funzioni di cui al presente capitolato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali beni consisteranno in:

- ca 15 tavoli 80x200 cm, possibilmente dotati di rotelle e ribaltabili;
- ca 120 sedie impilabili;
- 5-6 armadiature da parete, da incassare nelle nicchie del muro parallele alla pedana d'entrata lato ovest;
- arredo standard per l'ufficio (scrivania, sedie, armadio, cassettera);
- eventuale posizionamento di tavolini da esterno con sedie, compatibilmente con le risultanze delle fasi finali di progettazione, la cui previsione è attualmente in fase di definizione.

A completamento degli arredi come definiti al punto precedente, l'Amministrazione prevede di poter mettere a disposizione ulteriori attrezzature tecnologiche di supporto (come ad esempio microfoni, casse, mixer, videoproiettore...) per un controvalore massimo di acquisto pari ad euro 25.000,00, la cui definizione e predisposizione avverrà - di concerto tra amministrazione comunale ed aggiudicatario - successivamente all'aggiudicazione ed in base al contenuto della proposta tecnica che risulterà vincitrice, nell'ottica di assicurare la miglior funzionalizzazione possibile degli spazi.

Alla stipula del contratto oppure all'avvio del servizio, in base alla data risultante dal relativo verbale, verranno consegnate le dotazioni dello Spazio giovani con apposito verbale e inventario allegato. Sarà cura dell'appaltatore mantenere i beni in funzione e l'inventario aggiornato e consegnare annualmente copia dello stesso all'Amministrazione comunale.

Al fine di caratterizzare e personalizzare la struttura, nonché di potenziare il servizio, il Gestore potrà inoltre prevedere dotazioni aggiuntive, come proposte in sede di gara e concordate in fase successiva con il Comune, a propria cura e spese e verificando la compatibilità di tali dotazioni con i vincoli tecnici degli spazi, mantenendone la proprietà e, conseguentemente, il diritto di ritiro al termine del periodo di prestazione del servizio, salvo diversi accordi.

Fermo restando quanto sopra indicato in materia di dotazioni aggiuntive, è fatto esplicito divieto all'appaltatore di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi modifica alla struttura, anche di lieve entità, salvo eventuali specifiche autorizzazioni preventive da parte dell'Amministrazione comunale.

Decorso il termine di durata del contratto, i locali, così come l'attrezzatura e i beni mobili di proprietà del Comune, ritornano nella materiale disponibilità dell'Amministrazione comunale, in condizioni di piena funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, senza che all'appaltatore sia dovuto alcun indennizzo o compenso per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.

Articolo 4

Durata

Il servizio decorrerà dal 15 luglio 2025 (o dalla diversa data risultante dal verbale di consegna dei locali) e durerà fino al 31 dicembre 2027, con opzione di rinnovo in favore dell'Amministrazione comunale per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2028 e il 14 luglio 2029, in conformità all'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione potrà esercitare l'opzione, previa verifica del buon esito dello svolgimento del servizio, comunicandolo al gestore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi e nei limiti dell'art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023, di avvalersi dell'opzione della proroga cd. "tecnica" per un periodo massimo di 170 giorni a decorrere dalla scadenza del contratto. In tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previgenti. Tale opzione potrà essere comunicata dalla Stazione appaltante almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora la procedura di gara, per ragioni non immediatamente prevedibili e non direttamente imputabili all'Amministrazione, dovesse protrarsi in misura superiore alle previsioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, d. lgs n. 36/2023, al fine di garantire la tempestività di erogazione del servizio. In ogni caso, non si procederà ad avvio del servizio senza la sottoscrizione del verbale di consegna dei locali e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale.

In caso di rifiuto ingiustificato di dare avvio all'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria, aggiudicando in favore del secondo classificato, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali danni al soggetto inottemperante.

Alla scadenza del contratto, in assenza di valido rinnovo o proroga tecnica nei limiti stabiliti dal presente articolo, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Articolo 5

Importo a carico dell'Amministrazione, tariffe ed aspetti finanziari

L'importo che l'Amministrazione comunale corrisponderà all'appaltatore, è quantificato in € 80.000,00 (iva esclusa) per ciascun anno di durata del contratto, per un importo complessivo pari a euro € 357.260,27 per 4 anni e 170 giorni (ipotizzando la durata massima consentita, comprensiva dei 2 anni e 170 giorni iniziali, dell'eventuale anno e 195 giorni di proroga e dell'eventuale proroga tecnica pari a 170 giorni).

L'accesso allo Spazio giovani negli orari di apertura, nonché alle attività di cui al punto II b) dell'art. 2 devono essere garantiti gratuitamente, fatta eccezione per la possibilità di prevedere specifici eventi a pagamento nei limiti del punto V del medesimo articolo. L'accesso alle ulteriori attività co-organizzate o sostenute dal Gestore ai sensi del punto II a) deve essere garantito gratuitamente o a tariffe di importo contenuto rispetto ai prezzi di mercato per analogo servizio, al fine di garantire un accesso facilitato agli utenti, i quali dovranno corrispondere al target giovanile dello Spazio giovani. La messa a disposizione dello spazio per altri utilizzi di terzi può essere soggetta a tariffe (di mercato o calmierate) o gratuita, tenuto conto della tipologia di richiedente e della rilevanza

comunitaria dell'iniziativa per cui lo spazio viene richiesto, nel rispetto delle politiche tariffarie proposte in sede di gara.

Le entrate di cui sopra andranno a co-finanziare, unitamente al corrispettivo assegnato dall'Amministrazione comunale, la gestione dello Spazio giovani e la realizzazione delle iniziative, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica e nella programmazione periodica dello Spazio giovani. Il gestore dello spazio giovani assume a proprio carico il rischio imprenditoriale connesso alla gestione di tali tipologie di entrate, nel rispetto dei vincoli di cui al presente capitolato, datane la limitata incidenza sulla stabilità dell'appalto.

Il corrispettivo annuo posto a carico dell'Amministrazione comunale è suddiviso in quattro rate posticipate. L'appaltatore emette regolare fattura elettronica con scadenza trimestrale (fine dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre), condizione necessaria per la liquidazione di quanto dovuto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto nel contratto, nel presente capitolato e negli altri atti di gara, e purché l'appaltatore abbia sempre rispettato, fino al momento del pagamento, l'obbligo di presentare la programmazione semestrale di massima e i report semestrali e annuali, nonché di partecipare agli incontri di coordinamento e monitoraggio mensili. In via eccezionale, in relazione al periodo di avvio del contratto, si dispone che la prima fattura venga emessa entro il mese di dicembre 2025 (anziché settembre, come sarebbe stato in base alla regola generale di cui sopra). Si procederà poi con la regolare emissione a scadenze trimestrali, con la sola eccezione, in caso di esercizio della facoltà di proroga contrattuale, della fattura con scadenza prevista entro la fine di giugno 2029, la quale viene posticipata al termine del periodo contrattuale (14 luglio 2029). In caso di proroga tecnica, varranno le disposizioni indicate dall'Amministrazione nell'atto di proroga.

L'Amministrazione procederà a dare corso alle anticipazioni di pagamento di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 in seguito ad eventuale richiesta formulata in tal senso dall'aggiudicatario, previa verifica - in base alle caratteristiche dell'offerta tecnica presentata dal vincitore - della eventuale ricorrenza di una delle cause di esclusione di cui all'allegato II.4 del codice.

L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della struttura competente della gestione del contratto e dall'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti, salvo cause non imputabili all'Amministrazione e/o ulteriori cause derogatorie ammesse dalla legge. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Ai fini del pagamento delle fatture, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

È fatto divieto all'appaltatore di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio responsabile del contratto. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Articolo 6

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

c) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- i) il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso, le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 7

Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- 1) il capitolato speciale d'appalto e l'atto di nomina dell'appaltatore a Responsabile del Trattamento dei dati per lo svolgimento del servizio;
- 2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- 3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
- 4) il DUVRI;
- 4) Patto d'integrità firmato da entrambe le parti;
- 5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- 6) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- 7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 8

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni di propria spettanza in base al contratto di appalto in perfetta regola d'arte ed utilizzando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato speciale, nonché di tutti i documenti facenti parte del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

In particolare, l'appaltatore:

- è responsabile nei confronti del Comune e degli utenti dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori nella gestione dei servizi e delle attività dello Spazio giovani;
- si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto indicato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica, la quale costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. 2/2016.

Articolo 9

Obblighi del Comune

Oltre alla messa a disposizione della struttura presso cui ospitare lo Spazio giovani, mediante concessione in uso all'appaltatore, nonché degli arredi e delle attrezzature di cui all'art. 3 del

presente capitolato speciale, dettagliati nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da appositi verbali, il Comune di Trento, in qualità di soggetto appaltante, corrisponde all'appaltatore una somma annua pari a € 80.000,00 (iva esclusa) a titolo di corrispettivo per un importo complessivo calcolato su per 4 anni e 170 giorni pari a € 357.260,27, come meglio definito all'art. 5 del presente capitolato speciale.

Il Comune collabora inoltre alla promozione dello Spazio giovani e delle attività ivi compiute attraverso i propri canali di comunicazione ed informazione, anche mediante il supporto del proprio Ufficio Stampa.

Articolo 10

Obblighi manutentivi

L'appaltatore si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali, gli impianti e l'attrezzatura messi a disposizione in concessione dal Comune, applicando corretti metodi di pulizia e utilizzo, nel rispetto delle normative vigenti, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di sicurezza e igiene.

In particolare, si precisa che:

- la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei locali destinati all'attività è a carico dell'appaltatore;
- gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali sono a carico del Comune di Trento, proprietario della struttura. Inoltre sono a carico del proprietario la conduzione dell'impianto di riscaldamento e le verifiche periodiche sugli impianti antincendio e di sicurezza.

Rientrano tra gli interventi di:

- **Manutenzione ordinaria:** tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture e di utilizzo dell'attrezzatura, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le riparazioni e sostituzioni di componenti dell'attrezzatura, le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.
- **Manutenzione straordinaria:** tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente capitolato speciale. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi del DM 37/2008.

Restano a carico dell'appaltatore tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. Rimangono inoltre a carico dell'appaltatore i danni subiti da soggetti terzi, anche a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora l'appaltatore non abbia provveduto ad avvisare il proprietario di imperfezioni,

rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il proprietario può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo all'appaltatore anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. L'appaltatore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del proprietario. Al proprietario è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese dell'appaltatore e con il risarcimento dell'eventuale danno. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Articolo 11

Utenze e pulizie

Il Comune di Trento si obbliga a sostenere, previa attivazione dei rispettivi contratti, le spese relative alle utenze di pertinenza della struttura, tra cui, a titolo non esaustivo: energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento, in base alle effettive esigenze del servizio come risultanti dalla disciplina di gara e dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

L'appaltatore sostiene, invece, fin da subito, le spese necessarie per la pulizia dei locali dati in concessione e degli spazi esterni di accesso, compreso l'eventuale sgombero neve, per la gestione dei rifiuti, nonché per la connessione internet.

L'appaltatore si impegna ad un uso responsabile di energia elettrica, riscaldamento ed acqua in un'ottica di risparmio energetico.

Articolo 12

Obblighi assicurativi e responsabilità

L'appaltatore assume la custodia delle porzioni immobiliari necessarie per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto del presente capitolato speciale e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, nonché per i danni arrecati a terzi durante la conduzione dello Spazio giovani, ed in particolare a utenti dello Spazio giovani, a fruitori delle sale e dei servizi, a volontari, dipendenti e collaboratori dell'appaltatore che operano presso la struttura di cui al presente capitolato speciale, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto, l'appaltatore assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per la gestione dello Spazio giovani, anche tenendo conto e adeguandosi a eventuali sistemi d'allarme, liberando il Comune di Trento da qualsiasi onere o responsabilità.

L'appaltatore assume altresì tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra specificato, l'appaltatore si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra il rischio locativo di cui all'art. 1588 del Codice Civile nonché la responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, come previsto dal presente capitolato speciale, nonché dei rischi derivanti dalla realizzazione di attività e servizi al momento non prevedibili, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose.

L'appaltatore prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nel locale destinato a magazzino, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 Kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo, o del materiale combustibile assimilabile, riferito alle unità di superficie destinate a deposito e magazzino) e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune di Trento.

Eventuali ulteriori attività che l'appaltatore dovesse proporre nell'offerta tecnica, qualora vincitore, saranno valutate ai fini della necessità o meno di copertura assicurativa integrativa.

Art. 13

Responsabile del contratto

L'appaltatore deve comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività, il nominativo del Responsabile del contratto e del relativo recapito di telefonia mobile ed e-mail e deve comunicare per iscritto ogni variazione del Responsabile stesso.

Il Responsabile del contratto deve curare la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, coordinare l'attività degli operatori e curare le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare, il Responsabile del contratto deve:

- comunicare al Comune i nominativi delle persone addette alle attività;
- supervisionare lo svolgimento delle attività;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative alle attività oggetto del presente capitolato speciale;
- garantire il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento previste dal presente capitolato speciale;
- garantire, in tempo utile a evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto Responsabile si intendono fatte direttamente all'appaltatore.

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati.

È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente contratto.

Articolo 14

Direttore dell'esecuzione

La/il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il/la RUP può nominare, qualora lo ritenga opportuno, una Direttrice o un Direttore dell'Esecuzione.

Articolo 15

Modifiche contrattuali

È fatta salva la possibilità di procedere alla modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 d.lgs. n. 36/2023.

È in ogni caso consentita la possibilità di procedere alle seguenti modifiche, purchè risultino non idonee a modificare in maniera sostanziale la natura del contratto:

- prescrizione da parte dell'Amministrazione, con forza vincolante, di eventuali variazioni in aumento o diminuzione entro il limite massimo complessivo del 20% dell'importo contrattuale complessivo, calcolato conteggiando cumulativamente sia il periodo contrattuale minimo che quello di rinnovo derivante dall'eventuale esercizio del diritto di opzione (cd. "quinto d'obbligo");
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, punto 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023, a prescindere dal valore monetario della modifica, nelle seguenti ipotesi:
 - trasferimento a carico del soggetto gestore dell'onere del pagamento di tutte o di alcune delle utenze (es: luce, acqua, energia elettrica e gas);
 - rimodulazione delle attività proposte in ipotesi di comprovata mancata risposta alle medesime e/o non perdurante rispondenza delle stesse ai bisogni rilevati sul territorio, a condizione che la rimodulazione si mantenga coerente nelle finalità, negli obiettivi e nella caratterizzazione generale del servizio;
 - estensione degli orari di apertura ordinaria dello Spazio giovani e/o previsione di servizi, funzioni e proposte culturali e aggregative, specificamente richieste dall'amministrazione, i cui costi organizzativi non possono essere utilmente assorbiti nell'ambito delle somme inizialmente stanziare sul bando;
 - co-finanziamento di specifiche progettualità innovative, promosse dal soggetto gestore e finanziate a valere su bandi europei o nazionali, di cui il Comune sia partner progettuale in quanto azioni di sistema coerenti con la mission dello Spazio giovani;
 - attuazione degli adeguamenti che dovessero rendersi necessari al fine di garantire la permanenza dell'adeguatezza del trattamento economico dei lavoratori impiegati nell'appalto in relazione ai parametri e alle condizioni fissate dai competenti organi

nell'ambito dell'iniziativa "salario essenziale" di Trento, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 89 dd 31.07.2024.

Il conteggio dei limiti del 20% di cui al presente articolo è effettuato avuto riguardo al costo complessivo del servizio, per l'intera durata contrattuale, compresa l'opzione di rinnovo ed esclusa l'opzione relativa alla proroga tecnica.

In caso di modifiche ricomprese nel cd. "quinto d'obbligo", entro il limite del 20% del valore contrattuale, la variazione viene formalizzata con determina dirigenziale adottata dal Rup, senza necessità di un atto aggiuntivo.

L'adozione di tutte le ulteriori modifiche contrattuali oggetto di espressa previsione nel presente Capitolato verrà formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti contrattuali, senza necessità di ricorrere ad un atto pubblico aggiuntivo.

Le modifiche contrattuali non ricomprese in specifiche previsioni nel presente capitolato verranno formalizzate con scrittura privata informatica.

In ogni caso, non costituiscono modifiche contrattuali le eventuali variazioni e/o gli aggiornamenti che dovessero essere concordati tra l'Amministrazione e il gestore in merito al programma annuale delle attività da realizzare presso lo Spazio giovani. In tali casi, le parti procedono sempre alla formalizzazione per le vie brevi.

Articolo 16

Tutela del lavoro e sicurezza

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, senza alcuna esclusione.

Fermo quanto sopra specificato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione, nel presente appalto, le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed integrativi provinciali, se presenti, in quanto applicabili alle tipologie di lavoratori che vengono impiegati nell'appalto. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

In aggiunta a quanto sopra indicato, le parti si impegnano a dare piena attuazione alle disposizioni applicabili in tema di "salario essenziale" di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 89 dd 31.07.2024. L'Amministrazione effettua le verifiche di cui all'art. 24.

L'affidatario si obbliga, inoltre, a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'affidatario s'impegna altresì a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" che sarà a tale scopo fornita dall'Amministrazione. L'elenco sarà compilato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, l'affidatario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

L'Amministrazione, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di appalto, dà atto di riscontrare la presenza di rischi sotto il profilo della sicurezza per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i medesimi. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi in uso presso il Comune di Trento (parere del Progetto gestione sicurezza di data 11.10.2021 prot. 266008), l'Amministrazione procede, in sede di gara, alla redazione di un DUVRI contenente le generiche informazioni da fornire agli operatori economici partecipanti. In seguito all'aggiudicazione, seguirà il completamento del documento con l'indicazione delle specifiche fonti di rischio e conseguenti misure di sicurezza da adottare in base alle caratteristiche concrete del servizio, come risultante in seguito alla scelta del contraente, con conseguente sottoscrizione del documento ed allegazione al contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 e dall'art. 7 del presente Capitolato.

Tutti gli ulteriori obblighi normativi applicabili in tema di sicurezza, anche nei confronti degli utenti o di terzi soggetti che dovessero trovarsi presso la struttura, sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 17

Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Operatore economico, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d. lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del citato d. lgs. La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia in argomento, oltre alle ipotesi di inadempimento o di pagamenti di somme non dovute, anche laddove si trovi a sostenere maggiori spese per il completamento del servizio a causa di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per inadempienze

derivanti dall'inosservanza dei contratti collettivi e delle leggi e regolamenti concernenti la tutela, la protezione, l'assicurazione, l'assistenza e la sicurezza dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 117, commi 8 e 9, del d. lgs. 36/2023 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura competente per la fase di esecuzione del contratto, che saranno comunicati in seguito all'aggiudicazione. Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

6. L'eventuale indicazione di una data di scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che la data stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del premio o del corrispettivo, ferma restando la necessità di prevedere la clausola sull'efficacia della garanzia nei termini previsti dall'art. 2 del citato schema ministeriale.

7. Non saranno ammesse clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o che indichino, quale Foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito, un foro diverso da quello ove ha sede lo stesso.

8. Non è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il soggetto fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 18

Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle direttive n. 17/2023 e della Circolare n. 5/2024 del Comune di Trento. In base a tali norme, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata informatica.

Sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, senza facoltà di rivalsa.

Articolo 19

Revisione dei prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, in base all'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rilevato dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), registrata nell'anno solare precedente.

La procedura di revisione del prezzo in aumento si attiva su istanza di parte, a partire dal secondo anno di contratto. Eventuali revisioni in diminuzione sono disposte d'ufficio.

La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla revisione stessa.

La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Articolo 20

Clausole sociali

Non trovano applicazione, nel presente appalto, le disposizioni di cui all'art. 32 l. p. n. 2/2016, commi 2 e 4, in materia di protezione della stabilità occupazionale e continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, dal momento che si tratta del primo affidamento del servizio in oggetto.

All'approssimarsi del termine del presente periodo di affidamento, in vista di un possibile cambio di gestione nell'appalto, l'appaltatore sarà tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, in conformità all'art. 32 comma 4-octies l.p. n. 2/2016, a fornire, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

In considerazione della preminente importanza assunta, nel presente servizio, dalle specifiche capacità professionali e tecniche possedute dai singoli professionisti incaricati di svolgere le attività oggetto di affidamento, nonché dell'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene possa essere sufficiente per lo svolgimento del presente servizio, non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di

assunzione di lavoratori svantaggiati, in deroga a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della l.p. 2/2016.

In conformità all'art. 57, 1 comma del d.lgs. n. 36/2023, il gestore è tenuto a garantire il rispetto delle pari opportunità generazionali e di genere nell'ambito dello svolgimento delle attività del servizio, secondo le misure ritenute di volta in volta più idonee. L'Amministrazione valuta il rispetto di tali tutele in sede di gara, per mezzo del criterio di valutazione F1, nonché, in fase di attuazione, attraverso le verifiche di cui all'art. 24.

Articolo 21

Criteri Ambientali Minimi

L'appaltatore è tenuto ad applicare i criteri ambientali minimi in relazioni alle seguenti attività:

- Iniziative/eventi organizzati presso la struttura: Criteri Ambientali Minimi relativi agli eventi (link: https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2023-01/CAM_Eventi.pdf).

Ai fini dell'attestazione dell'effettivo rispetto dei criteri sopra elencati, il gestore dovrà precisare quanto fatto in materia nell'ambito della relazione semestrale di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

La stazione appaltante effettua le verifiche di cui all'art. 24.

Articolo 22

Subappalto e divieto di cessione del contratto

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non possono essere affidate in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, il ruolo di coordinamento delle attività, le funzioni di community management, nonché di raccordo con la committenza (considerate prestazioni prevalenti del contratto). Possono pertanto formare oggetto di subappalto - previa dichiarazione in sede di gara e autorizzazione da parte dell'Amministrazione - le attività di comunicazione, l'organizzazione di specifici eventi, la gestione delle funzioni di coordinamento della sicurezza etc..

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché, nel presente contratto, le acquisizioni non continuative di servizi espletate al fine dell'organizzazione di specifiche iniziative, attività o eventi da tenersi presso la struttura.

Il pagamento diretto dei subappaltatori ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23

Modalità di rendicontazione

Al fine della rendicontazione delle attività svolte e allo scopo di consentire all'Amministrazione l'espletamento di ogni controllo di sua spettanza, l'appaltatore:

- si impegna a fornire mensilmente i report con i dati relativi all'attività dello Spazio giovani, concordando gli indicatori quantitativi e qualitativi dell'attività proposta. La valutazione dell'attività deve basarsi su autovalutazione e su elementi di valutazione esterni – es. questionari somministrati agli utenti a campione, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-culturale di riferimento e verificare la soddisfazione dei partecipanti alle attività dello Spazio giovani;
- partecipa, su richiesta dell'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento, ad incontri di confronto con attori del territorio, come, a titolo di esempio, i soggetti gestori di spazi socio-culturali sostenuti dall'Amministrazione, altre amministrazioni etc.;
- presenta entro il 15 luglio di ogni anno ed entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione rispettivamente semestrale ed annuale aventi ad oggetto l'attività di gestione. I documenti devono avere almeno i seguenti contenuti:
 - l'andamento generale della gestione, con illustrazione delle attività svolte, compresa la descrizione dei processi di attivazione e cura di reti e relazioni (semestrale);
 - l'esposizione della politica tariffaria adottata per i servizi soggetti a tariffa, con specificazione dettagliata delle tariffe applicate nelle specifiche iniziative ed esposizione delle eventuali scontistiche e/o promozioni adottate (annuale);
 - l'indicazione dei finanziamenti percepiti in via ulteriore rispetto a quanto dovuto in base al presente contratto (annuale);
 - il resoconto delle attività di comunicazione svolte (semestrale);
 - il livello di gradimento del servizio riscontrato dall'utenza, che il gestore è tenuto ad indagare attraverso opportune modalità (es. questionari di gradimento, recensioni social etc.), da precisarsi nell'offerta tecnica e da concordarsi con l'Amministrazione (annuale);
 - le performance registrate in merito ai seguenti aspetti, inerenti la qualità del servizio prestato: tempi di risposta a richieste di erogazione di specifiche prestazioni rientranti nel servizio; tempi di risposta ad eventuali reclami, segnalazioni, richieste di intervento provenienti dall'utenza e pertinenti rispetto ai doveri contrattuali o giuridici del gestore; misure atte a garantire l'accessibilità in favore dei disabili; misure atte all'adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza nonché eventuali ulteriori misure intraprese al fine di garantire la sicurezza (annuale);
 - le attività di manutenzione ordinaria svolte presso la struttura, le attrezzature e arredi, con indicazione puntuale della cadenza delle attività di pulizia (annuale);
 - eventuali segnalazioni in merito a necessità di interventi di manutenzione straordinaria, nonché di potenziamento della dotazione di arredi e/o attrezzature (annuale);
 - indicazione - in forma anonima - dell'elenco dei dipendenti impiegati per le attività del servizio, purché assunti dal gestore con contratto di lavoro dipendente, anche se a

tempo parziale o determinato, con specificazione dell'inquadramento e della retribuzione. Non devono essere inclusi nel conteggio i lavoratori autonomi dai quali il gestore acquisti uno specifico servizio, né i fornitori di materiale utilizzato per il servizio. In caso di eventuali dipendenti impiegati anche in contratti diversi dal presente, dovranno essere indicati i dati relativi alla quota di lavoro svolta nell'ambito del presente contratto. Il resoconto viene chiesto per essere acquisito ai fini della rendicontazione sui servizi di pubblici di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 (annuale);

- Informazioni in merito alle misure poste in essere per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato (annuale);
- il bilancio economico e patrimoniale della gestione, con l'indicazione degli importi di entrate e uscite, nonché della rispettiva provenienza e destinazione. Il bilancio farà riferimento all'esercizio economico (anno solare) precedente e deve essere acquisito ai fini della rendicontazione sui servizi di pubblici di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 (annuale). L'equilibrio di bilancio è valutato in rapporto alle previsioni formulate in sede di partecipazione alla procedura al fine di verificare l'adeguatezza, la sostenibilità e l'economicità della gestione ed al fine di definire - di concerto con l'organizzatore - eventuali variazioni nella programmazione da adottare sulle annualità successive in ipotesi di significativo scostamento delle previsioni (es: incremento della programmazione in ipotesi di accertamento di maggior redditività della gestione, non rientrante nell'ordinaria alea contrattuale);

Art. 24

Controlli dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'Operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili i controlli.

L'Amministrazione effettua i controlli di propria spettanza per mezzo dell'esame dei documenti e dell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 23, nonché attraverso l'effettuazione di almeno n. 1 visita ispettiva annua presso la struttura.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di accedere in qualsiasi momento alla struttura al fine di procedere al controllo ed alla verifica dell'utilizzo e della gestione della medesima nonché delle condizioni di gestione del servizio.

I controlli di spettanza dell'Amministrazione sono finalizzati a:

- verificare la regolare gestione del servizio, l'igiene, pulizia e stato di conservazione degli ambienti e degli arredi, nonché, in generale, il rispetto delle norme contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o successivamente;
- valutare l'adeguatezza, la sostenibilità e l'economicità della gestione;
- verificare il corretto e completo adempimento degli obblighi manutentivi di spettanza del gestore;

- verificare l'effettivo rispetto dei minimi salariali applicabili e la permanenza dell'adeguatezza retributiva dei suddetti in relazioni ai parametri fissati nell'ambito dell'iniziativa "salario essenziale" di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 89 dd 31.07.2024;
- verificare il rispetto delle pari opportunità generazionali e di genere nell'ambito dello svolgimento delle attività del servizio, in conformità all'art. 57, 1 comma del d.lgs. n. 36/2023;
- verificare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi applicabili all'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del presente Capitolato;
- verificare ogni altro elemento relativo al corretto espletamento del servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e a quanto offerto in sede di gara.

L'Amministrazione comunale evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate, rispetto agli obblighi contrattuali, comunicandole in forma scritta all'appaltatore, il quale è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

L'Amministrazione comunale, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando l'applicazione delle penali nei casi di cui al presente Capitolato.

Articolo 25

Penali

L'appaltatore gestisce il servizio secondo quanto proposto in sede di gara e rispetta tutti gli obblighi contenuti nel presente Capitolato, nei restanti atti di gara e derivanti dalla normativa applicabile. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sanzionare con penali le condotte sotto descritte, entro le misure percentuali espresse:

Descrizione inadempimento	% della penale sul valore complessivo totale del corrispettivo a carico dell'Amministrazione
Immotivata chiusura della struttura (superiore alla settimana), non comunicata all'Amministrazione. La penale si applica per ogni singolo giorno di chiusura immotivata della struttura	Max 1 ‰
Mancato rispetto degli standard contrattualmente previsti (di cui all'offerta tecnica) per orari di apertura, pulizia, manutenzione ordinaria della struttura e oneri gestionali connessi (per singolo inadempimento rilevato). La penale si applica per ogni singolo giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni fornite	Max 1 ‰

dall'Amministrazione con contestazione scritta, al fine di recuperare gli standard richiesti.	
Gravi carenze ed omissioni nella gestione della struttura, tali da pregiudicarne la sicurezza, stabilità e conservazione (per singolo inadempimento rilevato). La penale si applica per ogni singolo giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione con contestazione scritta, al fine di recuperare gli standard richiesti.	Max 1 ‰
Carenze nella gestione del servizio e dei rapporti con l'utenza, comprovate da lamenti e diffuse segnalazioni da parte dei clienti e/o da risposte non adeguate a recensioni/segnalazioni on line (per singolo inadempimento rilevato). La penale si applica per ogni singolo giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione con contestazione scritta, al fine di recuperare gli standard richiesti.	Max 1 ‰
Mancata comunicazione dei dati richiesti in base al presente Capitolato entro i termini stabiliti o comunicati dall'Amministrazione (per ogni settimana di ritardo). La penale si applica per ogni singolo giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione con contestazione scritta, al fine di recuperare gli standard richiesti.	Max 1 ‰
Mancata comunicazione del ridimensionamento della rete di partner o mancanza di una adeguata sostituzione in seguito alla defezione. La penale si applica per ogni singolo giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione con contestazione scritta, al fine di recuperare gli standard richiesti.	Max 1 ‰

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante P.E.C., alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto complessivo contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 26

Risoluzione

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) gravi inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'offerta o dal presente Capitolato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 23 del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

Si precisa che, nei casi in cui se ne verificano i presupposti, la risoluzione costituisce una facoltà della stazione appaltante, la quale potrà discrezionalmente decidere se avvalersene o meno in base alle effettive circostanze del caso concreto, nell'ottica del miglior perseguimento degli interessi in rilievo.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 27

Recesso

Per la disciplina del recesso dal presente contratto di appalto, si applica quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 28

Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 29

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al competente ufficio del Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla competente ufficio del Comune di Trento”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. “a cascata”, si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Articolo 30

Obblighi in materia di legalità e disposizioni anticorruzione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura

criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, l'Amministrazione comunale, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati che lo stesso necessariamente acquisirà per effetto dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. La nomina sarà effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti e le responsabilità.

La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art 32

Disposizioni finali

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta integralmente, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le disposizioni previste nel presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Allegati:

Allegato A: Planimetrie.

ALLEGATO A

PLANIMETRIE

+2.20


+2.55


-0.23

±0.00
(198.80)

VASCA DI
FITODEPURAZIONE
+2.17

+3.29





-0.57
(198.23)

$p=8\%$

+2.61

-0.60
(198.20)

$p=8\%$

+0.21

$p=8\%$

+1.01

$p=8\%$

+1.81

+2.64

-0.52
(198.74)

+0.21

+2.20

± 0.00
(198.80)

□
□
□
□
□
□
□
□

-0.23

+2.55

VASCA DI
FITODEPURAZIONE
+2.17

+3.29

+2.50

Accesso palco e
scenografia

-0.07

$p=8\%$

$p=8\%$

$p=8\%$

+2.50

+2.47



